REGOLAMENTO (CEE) N. 1223/78 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 723/78 relativo ad azioni promozionali, pubblicitarie e di ricerca di mercati all'interno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1001/78 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 723/78 della Commissione, del 10 aprile 1978, relativo ad azioni promozionali, pubblicitarie e di ricerca di mercati all'interno della Comunità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 810/78 (4), le proposte devono essere presentate rispettivamente prima del 1° giugno e del 1° luglio 1978, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del predetto articolo ;

considerando che è pertanto necessario prorogare di nuovo i suddetti termini per accordare agli interessati il tempo necessario per elaborare le proposte in causa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto dal 1° giugno 1978, all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 723/78, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente :

« 2. Le proposte complete devono pervenire all'organismo d'intervento prima del 1° agosto 1978.

3. Qualora il termine non fosse rispettato, la proposta è considerata come nulla e non avvenuta ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 11.
(3) GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5.
(4) GU n. L 108 del 22. 4. 1978, pag. 25.